

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, CEREMIGNA,
DI GIOIA, GROTTA, PAPPATERRA, VILLETTI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti

Presentata il 26 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione di inchiesta sul fenomeno comunemente definito « Tangentopoli » non ha trovato nella scorsa legislatura una definitiva attuazione.

Pur arrivando ad uno stato notevole dell'*iter* della proposta di legge (atto Camera n. 6389-B), il Parlamento non è stato in grado di varare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Oggi, pur a notevole distanza dai fatti a suo tempo accaduti, si ripropone in modo attuale la necessità di dare risposte ai numerosi interrogativi che la gravità del fenomeno pose e pone.

A suo tempo la magistratura individuò una serie di fattispecie delittuose che an-

darono dal finanziamento illecito ai partiti, fino alla corruzione, alla concussione, alle false comunicazioni sociali con una estensione del fenomeno che appariva sistemico.

Ma ancora oggi, nella sua attualità sono molti i punti che rimangono da chiarire e che rendono necessaria e attuale una inchiesta da parte del Parlamento in grado di favorire la migliore conoscenza del problema, indispensabile per adottare provvedimenti che servano ad evitare il ripetersi dei delitti enunciati.

L'azione di repressione della magistratura che a suo tempo fu particolarmente incisiva in alcune aree del Paese non ha eliminato a tutt'oggi questo fenomeno.

Vi è da domandarsi, quindi, se solo in alcune regioni l'attività investigativa fu tale da scoprire episodi illeciti e se in altre vi sia stato un eventuale minore impegno investigativo.

Come è potuto accadere e come può ancora oggi accadere che dietro il paravento del finanziamento ai partiti si sia creato ed esista ancora oggi un sistema diffuso di corruzione utilizzato da chi è investito di funzioni pubbliche e cerca di arricchirsi?

Viene naturale domandarsi se le imprese sono costrette a subire questo stato di cose o promuovono il fenomeno. L'intreccio tra imprese, politici, funzionari dello Stato e faccendieri, fa lievitare i conti delle opere pubbliche a carico dell'intera collettività e a scapito della concorrenza.

Ed infine, il fenomeno vi è sempre stato in Italia o è esploso solo dopo il 1992? Ed episodi precedenti non hanno trovato da parte della magistratura negli anni adeguata risposta?

Sono queste le risposte alle quali non ci si può sottrarre se vogliamo, pur nell'avvicendamento democratico delle maggioranze e delle minoranze, costruire una democrazia più solida fondata sul senso del rispetto dello Stato e del cittadino.

L'inchiesta del Parlamento ha lo scopo di indicare in maniera chiara ed univoca, facendo chiarezza su vecchi e nuovi episodi, quali provvedimenti ed azioni devono essere decisi per impedire il ripetersi di questi fenomeni se si vuole costruire una democrazia più solida fondata su una sentita etica pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti a livello centrale e periferico tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti, a decorrere dall'anno 1974.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici anche di provenienza estera, nonché degli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di reati contro la pubblica amministrazione connessi agli illeciti di cui al comma 1;

b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema dei partiti politici e sistema economico-finanziario;

c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere gli illeciti prima dell'anno 1992;

d) l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori o forniture di beni e di servizi;

e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione dell'ammontare del rispettivo indebitamento.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti politici.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano svolto indagini giudiziarie o abbiano giudicato o che siano stati condannati o siano attualmente sottoposti ad indagini per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della Commissione.

3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

ART. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

ART. 4.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto

quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro trenta mesi dal suo insediamento.

2. Entro il 30 aprile 2004 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011950